



**L'ESPANSIONE DELLA SOVRANITÀ DEGLI
STATI SUI MARI A PARTIRE DALLE
FORMAZIONI MARITTIME**

*Nozioni di
diritto internazionale del mare*

Indice

Premessa

1. **Le principali formazioni marittime: ‘isole’ e ‘scogli’**
2. **Bassifondi emergenti a bassa marea**
3. **L’incidenza di un’isola nella definizione degli spazi marittimi tra Stati a coste opposte o adiacenti**
4. **L’incidenza delle formazioni marittime sulla estensione degli spazi marittimi**
5. **Quale regime giuridico per gli ‘arcipelaghi’?**
6. **Le ‘isole artificiali’ e il fenomeno della *land reclamation***
7. **Le nuove frontiere del diritto: quale regime giuridico per le ‘isole galleggianti’?**


PREMESSA

Corte internazionale di giustizia, *Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain)*, Merits, Judgment of 16 March 2001, par. 185:

- **“Maritime rights derive from the coastal State’s sovereignty over the land, a principle which can be summarized as ‘the land dominates the sea’”**

Corte internazionale di giustizia, *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)*, Judgment of 19 November 2012, par. 140:

- “[t]he title of a State to the continental shelf and to the exclusive economic zone is based on the principle that the land dominates the sea”, e che **“the land is the legal source of the power which a State may exercise over territorial extensions to seaward”**.



1.
LE PRINCIPALI FORMAZIONI MARITTIME:
‘ISOLE’ E ‘SCOGLI’

Definizione di isole e scogli

Art. 121 CNUDM - Regime giuridico delle isole

“1. Un'**isola** è una distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea. (*)

2. Fatta eccezione per il disposto del numero 3, il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola vengono determinate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri. (**)

3. Gli **scogli** che non si prestano all'insediamento umano né hanno una vita economica autonoma non possono possedere né la zona economica esclusiva né la piattaforma continentale”. (***)

(*) Corte internazionale di giustizia, *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)*: “International law defines an island by reference to whether it is ‘naturally formed’ and whether it is above water at high tide, not by reference to its geological composition ... The fact that the feature is composed of coral is irrelevant”.

(**) Nel caso *Qatar c. Bahrain*, la Corte internazionale di giustizia ha affermato che l’art. 121, par. 2, corrisponde al diritto internazionale consuetudinario.

(***) L’arbitrato sul *Mare Cinese Meridionale (Filippine c. Cina)*, decisione del 12 luglio 2016, ha fornito una interpretazione dettagliata dell’art. 121, par. 3, CNUDM, nei paragrafi 539-553.

L'art. 121, par. 1, CNUDM si applica anche alle «isole oceaniche».

Esistono due tipologie di isole oceaniche:


- **Isole Stato:** es. Nauru
- **Isole separate dallo Stato di cui fanno parte:** es. Ascension Island (UK), Bouvet Island (Norvegia), Campbell Island (Nuova Zelanda), Guam (USA), Macquarie Island (Australia), Marion Island (Sud Africa), Wrangel Island (Russia), Clipperton (Francia)

Localisation de l'île de LA PASSION (Clipperton)



Come si accerta la sovranità su un'isola contesa?

Nella sentenza arbitrale Eritrea / Yemen del 9 ottobre 1998 relativa alla sovranità su diverse isole nel Mar Rosso, il Tribunale arbitrale fissa alcuni criteri per determinare l'effettività del possesso di un'isola da parte di uno Stato e quindi il relativo titolo di sovranità.



Il Tribunale arbitrale determina la sovranità territoriale "attraverso la continua e pacifica manifestazione delle funzioni dello Stato all'interno di una data regione, sulla base dei seguenti elementi:

- **prova dell'intenzione di rivendicare le isole**, attraverso pubbliche rivendicazioni di sovranità sulle isole e atti legislativi che cercano di regolare l'attività nelle isole;
- **prove di attività relative alle acque insulari**, compresa la concessione di licenze per le attività nelle acque al largo delle isole, l'arresto di pescherecci, la concessione di licenze per altre attività, es. turistiche, la concessione del permesso di crociera o di sbarco sulle isole, pubblicazione di avvisi ai naviganti o istruzioni di pilotaggio relative alle acque delle isole, operazioni di ricerca e soccorso, mantenimento di pattuglie della Guardia Costiera e della Marina, la protezione dell'ambiente, l'attività di pesca da parte di privati e altri atti di giurisdizione riguardanti incidenti in mare;
- **prove di attività sulle isole**, comprese le attività di sbarco sulle isole, creazione di posti militari, costruzione e manutenzione di strutture, esercizio della giurisdizione penale o civile, costruzione o manutenzione di fari, concessione di licenze petrolifere, vita limitata e insediamenti, sorvolo e attività varie.

2.

BASSIFONDI EMERGENTI A BASSA MAREA

Art. 13 CNUDM - Bassifondi emergenti a bassa marea (*)

“1. Un bassofondo emergente a bassa marea è un rialzamento naturale del fondo attorniato dalle acque, che emerge a bassa marea ma è sommerso ad alta marea.

Quando un bassofondo emergente a bassa marea si trova interamente o parzialmente a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, non superiore alla larghezza del mare territoriale, la linea di bassa marea su quel bassofondo può essere usata come linea di base per misurare la larghezza del mare territoriale.

2. Un bassofondo emergente a bassa marea che sia interamente situato a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, superiore alla larghezza del mare territoriale, non possiede un proprio mare territoriale”.

Corte internazionale di giustizia, *Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain)*, Judgment, I.C.J. Reports 2001, par. 201, la norma corrisponde al diritto internazionale consuetudinario

Bassifondi emergenti a bassa marea \neq Formazioni sottomarine

Marzo 2022 - L'isolotto di San Giorgio, davanti alla spiaggia omonima sulla costa agrigentina di Sciacca, è tornato ad affiorare dall'acqua dopo 2 secoli, complice un anomalo abbassamento del livello del mare di circa 70 centimetri.



Case Study: il caso del Mare cinese meridionale

Arbitrato sul Mare Cinese meridionale (Filippine c. Cina), decisione del 12 luglio 2016:

- “With respect to the status of low-tide elevations, the Tribunal considers that notwithstanding the use of the term ‘land’ in the physical description of a low-tide elevation, such **low-tide elevations do not form part of the land territory of a State in the legal sense**. Rather they form part of the submerged landmass of the State and fall within the legal regimes for the territorial sea or continental shelf, as the case may be. Accordingly, and as distinct from land territory, the Tribunal subscribes to the view that “**low-tide elevations cannot be appropriated, although ‘a coastal State has sovereignty over low-tide elevations which are situated within its territorial sea, since it has sovereignty over the territorial sea itself’.**” (par. 309)

«Isole Zhongsha»

Sono costituite dal *Macclesfield Bank* e dallo *Scarborough Shoal*.

Sono rivendicate da Cina, Taiwan e Filippine.

Le «isole Zhongsha» sono un insieme di banchi interamente sommersi, montagne sottomarine e secche nel Mar Cinese Meridionale.

La Cina rivendica per queste «isole» un mare territoriale e altre zone marittime; ciò è incompatibile con la CNUDM che all'art. 121 fornisce indicazioni precise per ciò che riguarda le nozioni di «isole» e «scogli».

Nell'arbitrato sul *Mare cinese meridionale*, il Tribunale arbitrale ha considerato che la *Scarborough Shoal* non è un'isola ma uno scoglio e che pertanto non ha titolo a rivendicare una ZEE e una piattaforma continentale (par. 555).




Art. 7, par. 4, CNUDM

“Le linee di base diritte non debbono essere tracciate verso o da bassifondi emergenti a bassa marea, a meno che non vi siano stati costruiti **fari o installazioni simili** che siano in permanenza emergenti, o il tracciato di linee di base diritte verso o da tali bassifondi abbia ottenuto il generale riconoscimento internazionale”.



Fari nei mari italiani






3.
L'INCIDENZA DI UN'ISOLA NELLA DEFINIZIONE
DEGLI SPAZI MARITTIMI
TRA STATI A COSTE OPPOSITE O ADIACENTI

Ampiezza del mare territoriale di un'isola in caso di sovrapposizione con il mare territoriale di uno Stato a coste opposte o adiacenti

Tribunale internazionale del diritto del mare, *Dispute concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar)*, sentenza del 14 marzo 2012, par. 169:

“Bangladesh has the right to a 12-nautical-mile territorial sea around St. Martin’s Island in the area where such territorial sea no longer overlaps with Myanmar’s territorial sea. A conclusion to the contrary would result in giving more weight to the sovereign rights and jurisdiction of Myanmar in its exclusive economic zone and continental shelf than to the sovereignty of Bangladesh over its territorial sea”.




Ampiezza degli spazi marittimi di un'isola in caso di sovrapposizione con la ZEE e la piattaforma continentale di uno Stato a coste opposte o adiacenti



Caso 1

Corte internazionale di giustizia, *Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)*, 2009, par. 185:

“As the jurisprudence has indicated, the Court may on occasion decide not to take account of **very small islands** or decide not to give them their full potential entitlement to maritime zones, should such an approach have a disproportionate effect on the delimitation line under consideration”.



Nella delimitazione delle ZEE di due Stati a coste opposte che si sovrappongono, una soluzione equa richiede che la linea di delimitazione consenta alle coste delle parti di produrre i loro effetti in termini di titoli marittimi in modo ragionevole e reciprocamente equilibrato.

Caso 2

Corte internazionale di giustizia, *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)*, sentenza del 19 novembre 2012

4.

**L'INCIDENZA DELLE FORMAZIONI MARITTIME
SULLA ESTENSIONE DEGLI SPAZI MARITTIMI**

a) ... nella definizione dell'ampiezza del mare territoriale


Art. 7 CNUDM - Linee di base diritte

“1. Nelle località dove la linea di costa è profondamente incavata e frastagliata, o vi è una **frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze**, si può impiegare il metodo delle linee di base diritte che collegano punti appropriati, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale. [...]

3. Il tracciato delle linee di base diritte non deve discostarsi in misura sensibile dalla direzione generale della costa e le zone marine che giacciono all'interno delle linee debbono essere collegate in modo sufficientemente stretto al dominio terrestre per poter essere assoggettate al regime di acque interne. [...]

**La scomparsa di un'isola
produce effetti
sulla delimitazione del
mare territoriale**

Nel 2018, in Giappone, l'isola di Esanbe Hanakita Kojima è scomparsa; la sua scomparsa implicherà una ridefinizione delle linee rette usate per tracciare la linea di base del mare territoriale giapponese.



Art. 11 CNUDM - Porti

Ai fini della delimitazione del mare territoriale, le opere portuali permanenti più esterne che formano parte integrante del sistema portuale, sono considerate come facenti parte della costa. Le installazioni situate al largo della costa e le isole artificiali non sono considerate opere portuali permanenti.

Art. 12 CNUDM - Rade

“Le rade che vengono normalmente usate per carico, scarico e ancoraggio delle navi, e che sarebbero altrimenti situate per intero o in parte al di fuori del limite esterno del mare territoriale, sono considerate come facenti parte del mare territoriale”.

Opere permanenti portuali

Porto di Genova




**La diga foranea
esistente**




**La nuova diga
foranea**


Rade Porto di Napoli



b) ... della piattaforma continentale, anche oltre le 200 mn, e della ZEE

Il caso delle formazioni marittime giapponesi di *Okino Tori Shima* e *Minami Torishima*





- Il Giappone ha stabilito la piattaforma continentale e proclamato una ZEE intorno alle due formazioni insulari indicate nelle mappe.



- Reazione contraria, in particolare di Cina e Corea del Sud, le quali considerano le due formazioni degli «scogli», sulla base dell'art. 121, par. 3, CNUDM
- Nel 2008, il Giappone ha presentato alla Commissione sulla delimitazione della piattaforma continentale, ai sensi dell'art. 76, par. 8, CNUDM, una richiesta relativa, tra l'altro, ai due territori per vedersi riconoscere una estensione della piattaforma continentale oltre le 200 mn.

Posizione della Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale

“it has no role on matters relating to the legal interpretation of article 121 of the Convention” (CLCS/62, 20 aprile 2009, par. 59; CLCS/64, 1 ottobre 2009, par. 23)

Posizione della dottrina

- “The CLCS should not consider those submissions in which the coastal States made groundless claims of continental shelf. **Using rocks to claim continental shelf constituted an “excessive claim” and an abuse of the right of the coastal States to establishing the limits of their continental shelf. [...] Those excessive claims [...] would reduce the scope of the Area and its resources which were the common heritage of mankind**” (*Seabed Authority Organizing Briefing for Member and Observers Attending Its Fifteenth Session*, Press Release, SB/5/10, 2 June 2009, Deputy Director Jia)

5.

QUALE REGIME GIURIDICO PER GLI ‘ARCIPELAGHI’?

Art. 46 CNUDM - Uso dei termini

“Ai fini della presente Convenzione:

- a) per "**Stato arcipelago**" s'intende uno Stato interamente costituito da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole;
- b) per "**arcipelago**" si intende un gruppo di isole, ivi incluse parti di isole, le acque comprese e altri elementi naturali, che siano così strettamente interconnessi tra loro da formare intrinsecamente un unico insieme geografico, economico e politico, oppure siano storicamente considerati come tale”

Art. 47 CNUDM - Linee di base arcipelagiche

“1. Uno Stato arcipelago può tracciare linee di base arcipelagiche diritte che congiungano i punti estremi delle isole più esterne e delle scogliere affioranti dell'arcipelago, a condizione che tali linee di base racchiudano le isole principali e definiscano una zona in cui il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre, ivi inclusi gli atolli, sia compreso tra 1:1 e 9:1. [...]

7. Al fine di calcolare il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre di cui al paragrafo 1, si possono considerare come parte integrante della superficie terrestre le acque situate all'interno delle scogliere affioranti intorno alle isole e agli atolli, ivi compresa la parte di piattaforma oceanica a scarpata scoscesa che sia interamente o quasi interamente racchiusa entro una catena di isole calcaree e di scogliere emergenti”.

- Sulle acque arcipelagiche lo Stato ha piena sovranità, fermo il “**diritto di passaggio inoffensivo**” delle navi di Stati terzi.
- Lo Stato può istituire “**corridoi di transito**” per la navigazione e può delimitare aree che sono da considerarsi “**acque interne**”.



Esiste una norma di diritto consuetudinario che estende i diritti previsti per gli Stati-arcipelago agli Stati continentali che esercitano la sovranità su arcipelaghi molto distanti dal continente?

Case Study

Gli “arcipelaghi” del Mare cinese meridionale

Isole Paracel - Isole Pratas
Bank - Isole Spratly



- **Posizione della Cina** (Ministry of Foreign Affairs, People’s Republic of China, *Briefing on the South China Sea Arbitration Initiated by the Philippines: Xu Hong, Director General of Department of Treaty and Law*, 19 May 2016):

“According to international law, **the entity that enjoys maritime entitlements is the State that owns maritime features, rather than the maritime features themselves.** Each maritime entitlement is explicitly tied to the State that it belongs to. **In its provisions on territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, and continental shelf, the UNCLOS explicitly grants the maritime entitlements to the “coastal State” of relevant maritime zones in question.** It is meaningless to indulge in the empty talk on the legal status and entitlements of maritime features without making a preliminary decision on who is the “coastal State” and in separation from State sovereignty. The legal status and entitlements of maritime features do not constitute actual disputes in themselves, and there is no precedent in international law deciding otherwise”.

- ***Arbitrato sul Mare Cinese meridionale (Filippine c. Cina)*, decisione del 12 luglio 2016:**

“573. [...] China’s statements could also be understood as an assertion that the Spratly Islands should be enclosed within a system of archipelagic or straight baselines, surrounding the high-tide features of the group, and accorded an entitlement to maritime zones as a single unit. With this, the Tribunal cannot agree. **The use of archipelagic baselines (a baseline surrounding an archipelago as a whole) is strictly controlled by the Convention, where Article 47(1) limits their use to “archipelagic states”. Archipelagic States are defined in Article 46 as States “constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands.”** The Philippines is an archipelagic State (being constituted wholly by an archipelago), is entitled to employ archipelagic baselines, and does so in promulgating the baselines for its territorial sea. China, however, is constituted principally by territory on the mainland of Asia and cannot meet the definition of an archipelagic State”.

Prassi contraria



- Isole Galápagos (Ecuador)
- Isole Faroe (Danimarca)
- Isole Svalbard (Norvegia)
- Isole Canarie (Spagna)
- Isole Azorre (Portogallo)
- Arcipelago São Pedro e São Paulo e Isole Trindade and Martin Vaz Islands (Brasile)
- Co Co and Preparis (Myanmar)
- Isole Senkaku (Giappone, ma rivendicate da Cina e Taiwan)
- Isole Paracels (Cina, ma rivendicate da Vietnam e Taiwan)
- Guadalupa (Francia)
- Isole Kerguelen (Francia)
- Nuova Caledonia e Isole della Lealtà (Francia)
- Isole Galapagos (Ecuador)

Nota: Secondo l'arbitrato sul *Mare Cinese Meridionale (Filippine c. Cina)*, decisione del 12 luglio 2016, che ha fornito una interpretazione dettagliata dell'art. 121, par. 3, CNUDM, nei paragrafi 539-553, le citate isole solo prese singolarmente sarebbero titolate a generare una ZEE e una piattaforma continentale nel caso in cui ciascuna di esse non sia qualificabile come "scoglio".

Altri casi di prassi contraria

Alcuni arcipelaghi che l'ONU considera «territori non autonomi»:

- Falklands (UK)
- Turks and Caicos (UK)



Nota: Secondo l'arbitrato sul *Mare Cinese Meridionale* (*Filippine c. Cina*), decisione del 12 luglio 2016, che ha fornito una interpretazione dettagliata dell'art. 121, par. 3, CNUDM, nei paragrafi 539-553, le citate isole solo prese singolarmente sarebbero titolate a generare una ZEE e una piattaforma continentale nel caso in cui ciascuna di esse non sia qualificabile come "scoglio".

Tuttavia, uno dei sopracitati "territori non autonomi", qualora nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione diventasse uno Stato, avrebbe diritto di qualificarsi come Stato arcipelago e quindi di tracciare una linea di base arcipelagica (art. 47 CNUDM) dalla quale calcolare l'estensione del mare territoriale, della zona contigua, della piattaforma continentale e della ZEE.

6.
LE 'ISOLE ARTIFICIALI' E
IL FENOMENO DELLA *LAND RECLAMATION*

Definizioni

Art. 60, par. 1, CNUDM

Isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva

“Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode del diritto esclusivo di costruire e di autorizzare e disciplinare la costruzione, la conduzione e l'utilizzo di:

- a) isole artificiali;
- b) installazioni e strutture realizzate per gli scopi previsti dall'articolo 56 e per altri fini economici;
- c) installazioni e strutture che possano interferire con l'esercizio dei diritti dello Stato costiero nella zona”.

Art. 80 CNUDM

Isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale

“L'articolo 60 si applica, *mutatis mutandis*, alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture situate sulla piattaforma continentale”.

Non possono interferire con corridoi essenziali per la navigazione internazionale

Art. 60, par. 7, CNUDM

“Non si possono mettere in opera isole artificiali, installazioni e strutture, né istituire le zone di sicurezza circostanti, quando ne possa derivare un'interferenza con l'utilizzo di corridoi riconosciuti, essenziali per la navigazione internazionale.

Non sono titolate a generare spazi marittimi

Art. 60, par. 8, CNUDM

“Le isole artificiali, le installazioni e le strutture non hanno lo status di isole. Non possiedono un proprio mare territoriale e la loro presenza non modifica la delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale”.

Art. 87 CNUDM

Libertà dell'alto mare

“1. L'alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. La libertà dell'alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l'altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti libertà: (...)

d) libertà di costruire **isole artificiali e altre installazioni** consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della Parte VI; (...)”



Rinvio alla disciplina dell'art. 80, che a sua volta rinvia alla disciplina dell'art. 60.

Focus - La posizione dell'Italia

Dichiarazione fatta al momento della firma (7 dicembre 1984) e confermata con la ratifica (13 gennaio 1995):

- “... the rights of the Coastal State to build and to authorize the construction operation and the use of installations and structures in the exclusive economic zone and on the continental shelf is limited only to the categories of such installations and structures as listed in art. 60 of the Convention....”




Si noti che la dichiarazione:

- non fa riferimento alle “isole artificiali”
- fa riferimento solo alle “istallazioni “ e “strutture” presenti nella ZEE e sulla piattaforma continentale, tralasciando di far riferimento a quelle in alto mare.

Isole artificiali create
per uso abitativo

Isole delle Palme (nel
mare territoriale di
Dubai, EAU)




Isole artificiali create per installare degli aeroporti (nel mare territoriale del Giappone)

Aeroporto internazionale di Kansai



Baia di Osaka



**Isole artificiali create
per uso estrattivo**

**Isola Northstar nel
Mare di Beaufort (nel
mare territoriale degli
Stati Uniti)**



**Isole artificiali create
per installare porti e
basi militari**

**progetto cinese del
“Great Wall of Sand”
nel Mare cinese
meridionale**



Poteri dello Stato costiero sulle isole artificiali nella propria ZEE

Giurisdizione

- Art. 60, par. 2, CNUDM: “Lo Stato costiero ha **giurisdizione esclusiva** su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione”

Zone di sicurezza

- Art. 60 CNUDM: “4. In caso di necessità lo Stato costiero può istituire, intorno a tali isole artificiali, installazioni e strutture, ragionevoli **zone di sicurezza** all'interno delle quali possa adottare misure atte ad assicurare la sicurezza sia della navigazione sia delle stesse isole artificiali, installazioni e strutture.
5. La larghezza delle zone di sicurezza viene stabilita dallo Stato costiero, tenuto conto delle pertinenti norme internazionali. Tali zone vengono stabilite secondo criteri idonei a garantirne la ragionevole rispondenza alla natura e alla funzione delle isole artificiali, installazioni e strutture, e **non si estendono oltre la distanza di 500 metri** intorno ad esse, misurata da ciascun punto del loro bordo esterno, salvo quanto autorizzato dalle norme internazionali generalmente accettate o quanto raccomandato dalla competente organizzazione internazionale. Dell'estensione delle zone di sicurezza viene data opportuna informazione”.

Poteri dello Stato costiero sulle isole artificiali sulla propria piattaforma continentale

- L'art. 80 richiama la disciplina dell'art. 60 CNUDM
- Art. 78 (Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati):
 - “1. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti.
 - 2. L'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e libertà di altri Stati, sanciti della presente Convenzione”.

Poteri dello Stato sulle isole artificiali nell'alto mare

- L'art. 87, lett. d), richiama la disciplina dell'art. 80 che a sua volta rinvia a quella dell'art. 60 CNUDM.
- Art. 87, par. 2, CNUDM: **le libertà dell'alto mare** (libertà di navigazione; libertà di sorvolo; libertà di posa di cavi sottomarini e condotte; libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni; libertà di pesca; libertà di ricerca scientifica) **“vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la libertà dell'alto mare, sia i diritti sanciti dalla presente Convenzione relativamente alle attività nell'Area”**.

Il fenomeno della *land reclamation*

Il caso di Singapore

La *land reclamation* è un processo di creazione di nuove terre aumentando l'altezza del fondale marino o di bassifondi o pompando acqua in zone di palude fangosa.



Il fenomeno della *land reclamation* non influisce sulla estensione degli spazi marittimi dello Stato costiero.

Effetti di una *land reclamation* sull'ambiente marino

- **ITLOS, *Case concerning land reclamation by Singapore in and around the Straits of Johor (Malaysia v Singapore)*, Case No. 12, Provisional Measures, Order of 8 October 2003:**

“ 99. Considering that, given the possible implications of land reclamation on the marine environment, prudence and caution require that **Malaysia and Singapore establish mechanisms for exchanging information and assessing the risks or effects of land reclamation works and devising ways to deal with them in the areas concerned; (...)**

The Tribunal (...) Unanimously,

***Directs* Singapore not to conduct its land reclamation in ways that might cause irreparable prejudice to the rights of Malaysia or serious harm to the marine environment, taking especially into account the reports of the group of independent experts”.**

7.

**LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO:
QUALE REGIME GIURIDICO PER LE ‘ISOLE GALLEGGIANTI’?**



Uno *status* giuridico ancora incerto

- Sono soggette alla sovranità dello Stato costiero? (tesi sostenuta dal giudice Alvarez nella sua Opinione individuale nel caso *Corfu Channel (UK v. Albania)*, sentenza del 9 aprile 1949)
- Quando vengono realizzate per sostituire territori di Stati che affondano, sono da considerare parte del territorio di quello Stato?
- Sono «navi»? – sì, se le isole galleggianti hanno capacità di navigare
- Sono, ai sensi degli articoli 60, 80, 87, lett. d), CNUDM delle «strutture»? – sì, solo se per «strutture» si intende strutture non ancorate al fondale marino